



Comunicato Ufficiale n.43 del 28 Ottobre 2024

Stagione Sportiva 2024/2025

Sommario

1. Comunicazioni del Comitato Regionale	2
2. Giustizia Sportiva	2
2.1. Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale	2

F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Sardegna - Via Ottone Bacaredda 47, 09127 Cagliari

CENTRALINO: 070/2330800 – FAX: 8001827 – MAIL: cr.sardegna01@lnd.it

PEC COMITATO REGIONALE: cr.lnd.sardegna01@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330823 a.scarano@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330815 m.frau@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330813 m.dessi@lnd.it

TESSERAMENTO 070/2330817 m.balloi@lnd.it

PEC GIUSTIZIA SPORTIVA: giusport.sardegna@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330822 m.sulpizio@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330814 e.camedda@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330819 a.devilla@lnd.it

CALCIO A 5/AMATORI 0702330801 a.deplano@lnd.it

1. Comunicazioni del Comitato Regionale

2. Giustizia Sportiva

2.1. Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

DISPOSITIVO – udienza del 28.10.2024

Reclamo proposto da: A.S.D. Calcio Tortoli
Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 37 del Comitato Regionale Sardegna LND del 17.10.2024
Gara: "Castiadas 1973 – Calcio Tortoli" del 12.10.2024
Competizione: Campionato di Promozione

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando

DELIBERA

di accogliere il reclamo e, per l'effetto:

- di rideterminare la sanzione a carico del calciatore Serra Mattia nella squalifica per due gare effettive.
- di rideterminare la sanzione a carico del calciatore Contu Simone nella squalifica per due gare effettive.

Si dispone la restituzione del contributo

La delibera completa con i motivi della decisione verrà pubblicata su un prossimo Comunicato Ufficiale.

DISPOSITIVO – udienza del 28.10.2024

Reclamo proposto da: U.S.D. Siniscola Montalbo
Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 37 del Comitato Regionale Sardegna LND del 17.10.2024
Gara: "Siniscola Montalbo - Castelsardo" del 13.10.2024
Competizione: Campionato di Promozione

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando

DELIBERA

- di accogliere parzialmente il reclamo e, per l'effetto, di ridurre la squalifica del calciatore Gallo Salvatore a quattro gare effettive.

Si dispone la restituzione del contributo

La delibera completa con i motivi della decisione verrà pubblicata su un prossimo Comunicato Ufficiale.

DISPOSITIVO – udienza del 28.10.2024

Reclamo proposto da: U.S.D. Uta Calcio 2020
Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 37 del Comitato Regionale Sardegna LND del 17.10.2024
Gara: "Terralba Francesco Bellu – Uta Calcio 2020" del 12.10.2024
Competizione: Campionato di Promozione

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando,

DELIBERA

- di rigettare il reclamo proposto.

Si dispone l'incameramento del contributo

La delibera completa con i motivi della decisione verrà pubblicata su un prossimo Comunicato Ufficiale.

DISPOSITIVO – udienza del 28.10.2024

Reclamo proposto da: A.S.D. Porto Cervo
Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 37 del Comitato Regionale Sardegna LND del 17.10.2024
Gara: “Trinità – Porto Cervo” del 13.10.2024
Competizione: Campionato di Seconda Categoria

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, definitivamente pronunciando,

DELIBERA

- di rigettare il reclamo proposto.

Si dispone l’incameramento del contributo

La delibera completa con i motivi della decisione verrà pubblicata su un prossimo Comunicato Ufficiale.

ORDINANZA/DISPOSITIVO – udienza del 28.10.2024

Preannuncio di reclamo proposto da: U.S. Tonara A.S.D.
Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 38 del Comitato Regionale Sardegna LND del 18.10.2024
Gara: “Tonara – Macomerese Calcio” del 16.10.2024
Competizione: Campionato di Promozione

In data 20 ottobre 2024 la US Tonara ASD inviava formale comunicazione via pec, con la quale preannunciava il reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. Sardegna n. 38 del 18 ottobre 2024, in relazione al provvedimento disciplinare della squalifica per 4 (quattro) gare effettive inflitto nei confronti dell’allenatore Succu Marco. Nel citato atto di preannuncio la società autorizzava l’addebito del contributo sul conto societario, risultato privo della necessaria capienza. Allo stesso preannuncio non faceva altresì seguito alcun reclamo.

Per quanto esposto

la Corte Sportiva Territoriale d’Appello, ai sensi del disposto dell’articolo 76 C.G.S. CO II e CO III, rilevata la mancata ricezione del reclamo preannunciato, **dichiara il non luogo a procedere.**

Si dispone, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del C.G.S., il pagamento del previsto contributo.

Il Segretario
A.Madau

Il Presidente
G.Cadoni

Pubblicato ed affisso all’albo in Cagliari il 28 ottobre 2024